Sole 24 Ore, lunedì 22 giugno 2026, pag. 20

Barriere architettoniche, l'Iva al 4% non guarda i requisiti del Dm del 1989

Imposte indirette

Per l'ufficio l'aliquota ordinaria (22%) si applica se non si rispetta il Dm 236

Secondo la Cgt di Pisa nella disciplina sull'agevolazione nessun riferimento al decreto

Fabio Carusi
Nicholas Niola

Illegittima l'applicazione dell'Iva ordinaria e non agevolata per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche se il bene ceduto (ad esempio piattaforme elevatrici, montascale eccetera) non rispetta i requisiti tecnici previsti dal Dm Lavori pubblici 236/1989. A fornire questa interessante interpretazione è la Cgt di I grado di Pisa, con la sentenza 97 dell'aprile 2026, sezione 2 (presidente Schiavone, relatore Bruni).

La vicenda trae origine da una verifica dell'Agenzia rivolta a un'impresa del settore che ha applicato l'aliquota Iva agevolata per la cessione di beni (nella specie poltroncine, montacarichi e così via) per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo gli uffici in tutti i casi in cui i beni ceduti non rispettino puntualmente le specifiche tecniche del Dm 236/1989, in particolare quelle relative alla velocità, troverebbe applicazione l'aliquota ordinaria del 22 per cento.

Ciò in quanto, secondo l'Agenzia, il Dm 236 costituirebbe un riferimento vincolante per individuare i beni idonei al superamento delle barriere architettoniche e, quindi, eleggibili all'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4 per cento. La Cgt di Pisa chiarisce, innanzitutto, che la disciplina Iva che consente l'applicazione dell'Iva agevolata – in particolare i numeri 31 e 41-ter della Tab. A del Dpr 633/1972 – non contiene alcun rinvio espresso ai requisiti tecnici del Dm 236/1989. Ne consegue che tali prescrizioni non possono essere elevate a condizione imprescindibile per l'accesso all'aliquota agevolata.

L'agevolazione, evidenzia la Cgt, ha natura oggettiva e riguarda i beni e i servizi che, per funzione, consentono il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dal rispetto puntuale di parametri tecnici risalenti agli anni ottanta.

Secondo i giudici, inoltre, l'Agenzia se volesse collegare l'Iva agevolata ai requisiti tecnici dovrebbe considerare quelli di matrice comunitaria e non quelli del 1989. Infatti, secondo la Cgt i requisiti tecnici devono essere letti alla luce dell'evoluzione tecnologica e delle norme comunitarie successive, in particolare della direttiva macchine e delle norme armonizzate Uni En. Queste ultime rappresentano lo "stato dell'arte"

Il giudice ricorda che per le definizioni Iva conta la sostanza e la normativa Ue che fissa lo stato dell'arte

in materia di sicurezza e funzionalità degli impianti. Inoltre, il Dm 236, per la sentenza, si riferisce principalmente a interventi edilizi (nuove costruzioni o ristrutturazioni), mentre non risulta automaticamente applicabile alle semplici installazioni o sostituzioni di impianti in edifici esistenti.

Anche sotto questo profilo, quindi, viene meno il presupposto di base utilizzato dall'Agenzia per negare la spettanza dell'aliquota Iva agevolata. In attesa di un auspicabile intervento chiarificatore (normativo, di prassi, o giurisprudenziale di Cassazione) la sentenza rappresenta, un importante supporto alle imprese del settore perché sembra muoversi verso il ripristino di una corretta applicazione della normativa Iva e, nella direzione di una lettura della legislazione tecnica di settore più aderente alla realtà tecnologica e all'evoluzione della stessa. Peraltro in senso conforme favorevole alle imprese si erano già espresse la Cgt dell'Umbria (sentenza 363/2024) e la Cgt di Bologna (sentenza 99/2025).

© RIPRODUZIONE RISERVATA